Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

MISURA PNRR M2C1 - INVESTIMENTO 3.4 "FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI FILIERA (FCF)"

FAQ

24 FEBBRAIO 2025

Con rettifica alla FAQ n.145

QUESITO N.103

Ai sensi del paragrafo 8 delle istruzioni operative, pagina 26 è previsto che all'allegato 1 deve essere allegata la documentazione di cui all'art 10 comma 9 dell'Avviso pesca e acquacoltura, oltre alla documentazione di seguito indicata. Tuttavia, la documentazione di seguito indicata nelle istruzioni operative spesso replica i documenti richiesti dall'art 10 comma 9 dell'Avviso pesca e acquacoltura e in alcuni casi precisa modalità di presentazione alternative di quei documenti. Si chiede quindi se è corretto limitarsi all'invio di tutta la documentazione che viene indicata nel paragrafo 8 delle istruzioni operative da pagina 25 a pagina 31.

R: Si conferma che la documentazione indicata nelle Istruzioni Operative, come previsto dal paragrafo 8, da pagina 25 a pagina 31 deve essere integrata con la documentazione di cui all'art.10 comma 9 dell'Avviso agroalimentare e all'art.10 comma 9 dell'Avviso pesca e acquacoltura.

QUESITO N. 104

Si chiede se alle Università sia richiesta la sottoscrizione dell'allegato 6 che contiene prevalentemente dichiarazioni applicabili alle imprese.

R: L'allegato 6 va compilato da tutti i Soggetti Proponenti e da tutti i Soggetti Beneficiari.

QUESITO N. 105

Il documento "Piani di ammortamento dei debiti a medio/lungo termine in essere (schema libero) con indicazione dell'eventuale indebitamento finanziario esistente e i relativi piani di rimborso e onerosità" è un documento che deve essere presentato anche da chi non accede a finanziamenti bancari?

R: Si, deve essere presentato ai fini della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria.

QUESITO N. 106

Dalla pagina dedicata al bando del sito ISMEA è possibile scaricare il decreto ministeriale 0264374 del 12 giugno 2024, ma dove è possibile trovare gli allegati, in particolare le tabelle che vengono richiamate dalle istruzioni operative?

R: Si rimanda al sito istituzionale del MASAF al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22229.

QUESITO N. 107

Con riferimento alla presentazione delle proposte definitive, la circolare "MASAF - Segreteria PQAI - Prot. Interno N.0060482 del 07/02/2024 "Modalità di invio della proposta definitiva di Contratto di Filiera a valere sui fondi del PNC, di cui all'art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22/04/2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21/07/2022, e relativi modelli da allegare" stabilisce che: "la proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni dei singoli Progetti che, in sede di Proposta definitiva, possono essere rimodulate ma sempre non eccedendo l'importo complessivo indicato nel Programma approvato. In nessun caso, quindi, l'ammontare delle agevolazioni di cui al Programma di filiera può essere superiore a quello indicato nella comunicazione già inviata in data

17/01/2024 e in nessun caso la proposta definitiva può comportare modifiche che incidano sui criteri sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi". Si chiede conferma che quanto sopra sia applicabile anche alle proposte definitive in corso di predisposizione a valere sulla Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4 "FCF per il sostegno dei contratti di filiera" e che minori spese, per economie e/o rinunce, di alcuni soggetti beneficiari possano essere compensate con maggiori spese di altri beneficiari.

R: Si veda FAQ n.63.

QUESITO N. 108

Nell'ambito delle Istruzioni Operative versione 1.0 del 6 dicembre 2024 relativamente alla presentazione delle proposte definitive vengono citate le seguenti schede:

- *Scheda 1 Costruzione di nuovi edifici;*
- *Scheda 2 Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;*
- *Scheda 9 Acquisto, noleggio, leasing di veicoli;*
- *Scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari;*
- *Scheda 26 Finanziamenti a impresa e ricerca;*
- *Scheda 11 Produzione di biometano;*
- *Scheda 13 Produzione di elettricità da energia eolica;*
- *Scheda 14 Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi;*
- *Scheda 19 Imboschimento e restauro forestale;*
- *Scheda 20 Coltivazione di colture perenni e non perenni;*
- *Scheda 31 Impianti di irrigazione;*
- *Scheda 32 Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica;*
- *Scheda 33 Produzione di energia a parere dall'energia idroelettrica.*

Mentre nell'Allegato 2A, "Principali schede applicabili" sono descritti i requisiti ex ante ed ex post di n. quattro schede (Scheda 12, 26, 9, 2) si chiede di pubblicare le medesime tabelle per le altre schede citate nelle Istruzioni Operative al fine di evitare una ipotesi di svantaggio nella presentazione della proposta definitiva per quei beneficiari che hanno registrato investimenti inerenti alle schede non presenti all'interno dell'Allegato 2A.

R: Si rimanda all'allegato alle Istruzioni operative - "Appendice A" - scaricabile dal sito ISMEA al seguente link https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13187.

QUESITO N. 109

Un'azienda che ha acquistato dei terreni dopo la presentazione della domanda di accesso ai contratti di filiera ma prima dell'istituzione del fondo rotativo, e che dispone della documentazione ufficiale necessaria a tracciare sia l'attribuzione del valore all'immobile che le transazioni regolarmente sostenute ad oggi, può inserire nella proposta definitiva tale acquisto come spesa ammissibile ancorché nei limiti del 10% della spesa totale?

R: Si, può inserirlo nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2.2 delle Istruzioni Operative.

QUESITO N. 110

Si fa riferimento alla situazione in cui un'opera edile da valutare a misura costituite da prezzi regionali e prezzi da analisi.

Il Progettista di un'opera edile da valutare a misura redige il computo metrico estimativo dell'opera che risulta costituito da prezzi del prezzario regionale e per le lavorazioni non reperibili sui prezzari redige specifiche analisi di prezzo.
Il Computo metrico estimativo predisposto dal Progettista viene poi sottoposto all'impresa prescelta dall'operatore economico per la formulazione dello sconto.
È corretto ritenere che, nel caso di computo metrico estimativo redatto dal Progettista, per le lavorazioni i cui prezzi non siano reperibili sui prezzari regionali e siano determinati mediante analisi prezzi predisposte dallo stesso Progettista, non sia necessario richiedere specifici preventivi di supporto a giustificazione di tali prezzi?

R: Si veda FAQ n.10.

QUESITO N. 111
Finanziamento agevolato: come viene calcolato il periodo di preammortamento, considerando che le aziende hanno sostenuto spese anche per l'avvio del progetto come progettazione ed eventuali altri costi preliminari?

R: Si rinvia al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative.

QUESITO N. 112
In caso di finanziamento agevolato è obbligatorio il periodo di preammortamento?

R: Il periodo di preammortamento non è obbligatorio. Si rinvia al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative.

QUESITO N. 113
Finanziamento agevolato: Ai fini del calcolo ESL, è obbligatorio considerare una durata di 15 anni di finanziamento agevolato?

R: No. Si rinvia al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative.

QUESITO N. 114
L'elenco di TAG indicato è puramente esemplificativo oppure esaustivo? Nello specifico: 047, 022 e 010.

R: I TAG previsti dalla Misura sono riportati al par. 4.1 delle Istruzioni Operative.

QUESITO N. 115
Al paragrafo "8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA" viene richiesta, tra la documentazione da allegare alla Proposta definitiva, la Visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Si chiede se questa debba essere prodotta da parte di tutti i Soggetti beneficiari o solamente da coloro che richiedono il Finanziamento agevolato.

R: La visura deve essere presentata da parte di tutti i Soggetti beneficiari, con esclusione delle Università pubbliche.

QUESITO N. 116

Si chiede se un soggetto che aveva richiesto nel Progetto di massima, oltre al contributo in conto capitale, il finanziamento agevolato possa optare per la richiesta del solo contributo a fondo perduto in sede di Proposta definitiva.

R: Si veda FAQ n.76.

QUESITO N. 117

Si chiede se un soggetto beneficiario, che non richiede il finanziamento agevolato, che intende provvedere alla copertura delle spese di progetto con il contributo a fondo perduto e con mezzi propri derivanti da un finanziamento bancario, debba fornire in fase di presentazione della proposta definitiva il solo Allegato 8 "Attestazione di solidità economico-finanziaria".

R: No, deve essere trasmesso anche l'allegato 9.

QUESITO N. 118

È possibile presentare una proposta definitiva che, nel rispetto dei criteri sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi e nel rispetto degli obiettivi e della natura del programma approvato, presenti le seguenti modifiche principali maturate a seguito delle diverse condizioni intercorse nel tempo:
- n. 4 partner (soggetti beneficiari) anziché 7;
- ammontare complessivo di progetto inferiore del 50% rispetto a quello presentato.

R: La fattispecie rientra tra le ipotesi di variazione dei programmi e dei progetti che sono ammissibili nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e nell'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 119

Si chiede conferma in ordine al fatto che il seguente documento vada presentato solo da parte dei Soggetti beneficiari che chiedano il finanziamento agevolato: relazione notarile ventennale relativa ai beni offerti in garanzia; in caso di terzo datore d'ipoteca, dichiarazione di assenso alla concessione dell'ipoteca sui beni offerti in garanzia (dichiarazione sottoscritta dal terzo datore in modalità autografa e corredata da documento d'identità in corso di validità).

R: Si, si conferma.

QUESITO N. 120

Dato che, a seguito delle modifiche alla Council Implementing Decision (CID) di approvazione del PNRR per l'Italia, il Target per l'Investimento 3.4, che include i Contratti di filiera per il settore agroalimentare, prevede che ISMEA debba aver stipulato contratti giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100% dell'investimento del PNRR in oggetto entro giugno 2026, si chiede di comunicare il nuovo termine di completamento dell'attuazione dei Programmi di Filiera e relativi progetti da parte dei Soggetti beneficiari a valere sul PNRR, in quanto il V bando per Contratti di Filiera prevedeva l'obbligo di conclusione da parte dei Soggetti beneficiari entro giugno 2026, ma la nuova CID considera il target al giugno 2026 quale relativo, invece, alla firma di tali contratti da parte di ISMEA.

R: Si rinvia alla FAQ n.29.

QUESITO N. 121

Si chiede conferma in ordine al fatto che anche a Soggetti beneficiari subentranti in sede di Proposta definitiva di Contratto di Filiera è garantita la stessa possibilità che fu ammessa in sede di Domanda di Contratto di Filiera in relazione all'adesione a sistemi di qualità, certificazione volontaria e certificazione ambientale, cioè di poter presentare la domanda di certificazione entro la data di presentazione della Proposta definitiva, anche se la certificazione finale non è ancora ottenuta in quanto l'impresa è in attesa della visita di audit da parte dell'Ente certificatore.

R: Si, come indicato nei rispettivi Avvisi (Art. 10 comma 9), e nelle Istruzioni operative (par. 8 Modalità della presentazione della proposta definitiva), in fase di invio della proposta definitiva possono essere allegate le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta.

QUESITO N. 122

Considerato la risposta al quesito n. 14 (FAQ del 20/12/2024) che lascia liberi i beneficiari di reperire fonti di copertura degli investimenti ricorrendo al mercato del credito, la presente per chiedere se il Finanziamento agevolato - quantunque indicato nel piano di finanziamento ed allegato 8 in fase di candidatura (2022) - sia obbligatorio da confermare in fase di proposta definitiva (2025)?
Nel caso in cui la conferma del finanziamento agevolato non sia obbligatorio anche in proposta definitiva, la fattispecie comporta modifica ai punteggi di già ottenuti in fase di domanda?

R: Si veda FAQ n.77.

QUESITO N. 123

Il costo della polizza fidejussoria o bancaria a supporto del finanziamento agevolato è costo ammissibile?

R: No. Si veda FAQ n.628 V Bando PNC.

QUESITO N. 124

Laddove un beneficiario non abbia richiesto già in fase di domanda (2022) il finanziamento agevolato, quindi in assenza dello stesso, si chiede conferma che non debba presentare i seguenti documenti:
1. Visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
2. Documentazione ufficiale atta a verificare le produzioni ed i risultati raggiunti;
3. Piani di ammortamento dei debiti a medio/lungo termine in essere;
4. Relazione notarile ventennale;
5. Allegato 9: Cash flow prospettico.

R: I documenti di cui ai punti 1, 2, 3 (laddove presenti debiti a medio/lungo termine) e 5 vanno comunque allegati per consentire la valutazione dell'affidabilità del Soggetto beneficiario e la sostenibilità economico finanziaria del progetto.

QUESITO N. 125

Facendo riferimento allo schema di cash flow (all.9 degli allegati), al fine di una corretta compilazione dello stesso, si ha la necessità di avere una esatta definizione delle seguenti voci:

1) "N-1" nella colonna esercizio 2023 va considerato come 2023-1 quindi 2022?
2) "N" corrisponde all'anno in colonna quindi nella colonna 2023 corrisponde al 2023?
3) Quindi "RICAVI DA INCASSARE ANNO N-1" nella colonna 2023 corrisponde al totale crediti al 31/12/2022?
4) Se sì, a quali crediti si fa riferimento? A tutti? Quindi es. crediti verso clienti; crediti IVA; crediti c/contributi conto capitale; ecc. Se no, a quali?
5) "Debiti Vs/Fornitori" include sia fornitori da attività caratteristica che da attività straordinarie? Es. investimenti da effettuarsi oggetto del Contratto di Filiera o altri?
6) Cosa si intende per "Debiti diversi"?

R: Si chiarisce di seguito, in elenco, quanto richiesto:
1) Si.
2) Si.
3) No, corrisponde ai soli crediti commerciali al 31/12/2022.
4) Solo crediti commerciali.
5) Occorre indicare esclusivamente i debiti commerciali delle attività caratteristiche mentre i debiti relativi alla gestione straordinaria possono essere riportati nella voce "debiti diversi".
6) Per "debiti diversi" si fa riferimento a tutti i debiti non inclusi nel punto precedente, per i quali occorre comunque fornire un dettaglio.

QUESITO N. 126
*Organismo di Ricerca - allegato 5: L'Organismo di Ricerca svolgerà la sua attività presso la sede legale. Attualmente lo stesso ha in essere un contratto di locazione con l'Università di *** che, per direttive sue interne, redige i contratti annualmente. Poiché l'attività dell'OdR nel progetto è un'attività di ricerca che sostanzialmente non è connessa al luogo di ubicazione, si chiedono indicazioni su come procedere per la conformità della dichiarazione dell'allegato 5.*

R: Qualora le attività di ricerca non fossero connesse alla sede dell'Organismo di Ricerca, lo stesso potrà indicare, nell'allegato 5, le sedi operative dei Soggetti beneficiari partecipanti al Programma, in cui si svolgeranno le attività progettuali.

QUESITO N. 127
L'Organismo di Ricerca utilizza un sistema di contabilità separata che vede per ogni attività/progetto/commessa l'attribuzione di un centro di costo che permette di tracciare e monitorare entrate e uscite connesse alla singola attività/progetto/commessa. Questo sistema può ovviare all'apertura del conto corrente dedicato?

R: No, come previsto dal paragrafo 5.2.1 delle Istruzioni operative.

QUESITO N. 128
Si chiede se vi sia la possibilità di introdurre nella filiera un nuovo beneficiario al fine di riallocare risorse che si sono liberate a seguito dell'esclusione di un beneficiario che era presente nella proposta iniziale.

R: Si veda FAQ n.84 limitatamente ai beneficiari ritenuti inammissibili dall'Ufficio MASAF, i cui progetti, pertanto, non sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione. Per i beneficiari ammissibili i cui progetti sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione,

non raggiungendo il punteggio minimo previsto dall'Avviso, in uno degli ambiti valutativi pertinenti, e che pertanto sono stati comunicati da Ismea quali "progetti esclusi" si rinvia alla FAQ 83.

Si precisa che in nessun caso il contributo a fondo perduto richiesto in sede di proposta definitiva può essere superiore alla sommatoria delle domande dei soggetti beneficiari ammessi i cui progetti sono stati valutati positivamente. Si rammenta che devono essere rispettate le intensità massime di aiuto definite per tipologia di spesa. Tale verifica sarà condotta puntualmente in sede di istruttoria della proposta definitiva.

QUESITO N. 129

Si chiede conferma in ordine al fatto che se a seguito della rinuncia/recesso di un soggetto beneficiario rientrante nelle casistiche contemplate dall'Avviso agroalimentare art.16 comma 10 e seguenti, possono subentrare 2 o tre beneficiari aventi tutti le stesse caratteristiche del soggetto beneficiario rinunciatario e la somma del contributo pubblico per gli investimenti previsti nelle singole proposte definitive pari o inferiore al contributo pubblico in precedenza assegnato al soggetto rinunciatario.

R: La fattispecie rientra tra le ipotesi di variazione dei programmi e dei progetti che sono ammissibili nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e nell'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 130

Si chiede conferma se in sede di proposta definitiva un soggetto beneficiario, Avviso agroalimentare, motivando la scelta, può riprogrammare gli investimenti dalla tabella 1A o 2A alla tabella 3A, quest'ultima non prevista nel progetto originario.

R: Si rinvia alla FAQ n.3 e a quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare.

QUESITO N. 131

Un Ente di ricerca privato, forma giuridica Fondazione, ha tra i suoi soci un'Università pubblica, può avvalersi di consulenze specialistiche fornite dall'Università pubblica socia?

R: Si, è possibile (cfr. FAQ n.283 e n.524 V Bando PNC).

QUESITO N. 132

Le spese generali per gli investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A, Avviso Agroalimentare, sono calcolate in maniera forfettaria (max 12%) oppure occorre presentare n.3 preventivi?

R: Possono essere calcolati in maniera forfettaria (max 12%). Si rimanda alla Circolare MASAF n. 0397446 del 30/08/2024. "*Qualora il Soggetto"…omissis…"non riesca a fornire il supporto documentale richiesto, fermo restando che si tratta di spese forfettarie, la verifica della conformità delle spese sostenute sarà realizzata nella fase di erogazione come previsto dal Consolidato dell'Avviso, art. 15*".

QUESITO N. 133

Tra le spese generali connesse alla gestione del personale, dipendente e non dipendente, per gli investimenti di cui alla tabella 4A (Ricerca), Avviso Agroalimentare, rientrano i costi di viaggio, vitto

e alloggio sostenute dal personale per le attività di progetto? In tal caso le spese generali sono calcolate in maniera forfettaria?

R: Si rinvia alla FAQ n.321 e alla FAQ n.568 del V Bando PNC.

QUESITO N. 134

Si chiede se il conteggio dei 90 giorni per la presentazione della proposta definitiva decorrono dall'invio della nota del 06/12/2024 ovvero dall'invio dell'integrazione del 11/12/2024 (comunicazione soggetti esclusi dal Programma).

R: I 90 giorni decorrono dall'invio della nota del 06/12/2024.

QUESITO N. 135

Con riferimento alla circolare esplicativa MEF 22/2024, così come riportato nella Scheda 12, emerge la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante tecnologia solare fotovoltaica. Nello specifico, lo scrivente intenderebbe realizzare un impianto agrivoltaico della potenza complessiva pari a 99 Kw, dedicato unicamente alla vendita di energia a terzi. Si chiede in quale tabella ricade l'investimento e con quale aliquota di cofinanziamento sarebbe possibile realizzare tale impianto agrivoltaico.

R: L'investimento ricade nella tabella 5A. Le percentuali di contributo ammissibile sono definite nell'art. 6 dell'Avviso Agroalimentare, mentre l'intensità massima delle agevolazioni è quella definita dall'allegato A al Decreto PNRR.

QUESITO N. 136

In riferimento alla possibilità di acquisto di terreni, l'allegato A specifica che, per la Tabella 1A e la Tabella 2A, nelle note viene indicato un costo ammissibile massimo pari al 10% del costo totale dell'intervento. Tale limite massimo deve essere inteso come riferito al costo totale complessivo o a quello riconducibile a ciascuna tabella?
Es. Supponiamo che un intervento preveda i seguenti costi totali:
- *Tabella 1A: 300.000,00 euro.*
- *Tabella 2A: 500.000,00 euro.*

Di conseguenza:
Per la Tabella 1A, il 10% di 300.000 euro, quindi 30.000,00 euro.
Per la Tabella 2A, il 10% di 500.000 euro, quindi 50.000,00 euro.
Si chiede pertanto se la ricostruzione sopra simulata risulta corretta oppure se il limite massimo del 10% è da ricondursi al costo complessivo di progetto?

R: Si rinvia alla FAQ n.130 V Bando PNC.

QUESITO N. 137

In merito all'acquisto di terreni, se il lotto di terreno da acquisire prevede attività appartenenti sia alla Tabella 1A (ad esempio, impianto di un nuovo vigneto o realizzazione di un ricovero per attrezzature destinate alla produzione primaria) sia alla Tabella 2A (ad esempio, costruzione di una cantina per la trasformazione delle uve aziendali o realizzazione di una sala degustazione aziendale), e il costo di acquisto del terreno è unico (riferito all'intero lotto), la ripartizione della spesa massima consentita del 10% deve essere suddivisa proporzionalmente tra le due tabelle?

R: Si rinvia alla FAQ n.130 V Bando PNC.

QUESITO N. 138

Oltre al finanziamento Agevolato, il Bando prevede la possibilità di stipulare anche un "eventuale finanziamento bancario". Il finanziamento bancario deve essere gestito e stipulato dalla stessa Banca che segue il finanziamento agevolato, o può essere stipulato con altro Istituto bancario?

R: Si rinvia alla FAQ n.14 e alla FAQ n.15.

QUESITO N. 139

Nel Decreto n. 0569071 del 28/10/2024 Allegato II punto 3 lettera d) a pag. 19 viene richiesto in fase progettazione definitiva di fornire l'evidenza del recepimento dei requisiti previsti dalle schede applicabili alle attività di progetto presenti nella Guida Operativa. Cosa s'intende esattamente per evidenza del recepimento dei requisiti DNSH? È sufficiente la compilazione della tabella riportata a pag.22 del Decreto (e a pag. 9 dell'Allegato 2A Matrice di Autovalutazione) con l'individuazione precisa delle schede operative applicabili o occorre produrre un elaborato specifico non contemplato nell'Allegato 2A?

R: Al fine di fornire evidenza del recepimento dei requisiti DNSH, è stato previsto di identificare le schede tecniche DNSH applicabili alle spese di ciascun progetto/sottoprogetto (da indicare a livello di progetto in conformità alle indicazioni dell'Allegato 4a o 4b e, a livello di programma, in conformità alla tabella a pag. 9 dell'Allegato 2A Matrice di Autovalutazione) e di garantire il rispetto dei criteri in esse contenuti. Non è necessario dunque fornire un elaborato specifico ma va raccolta conservando la documentazione opportuna da presentare in fase di richiesta della prima erogazione. Si ricorda comunque che, al fine di dimostrare il rispetto della normativa italiana ambientale applicabile, l'allegato 2a richiede di fornire nell'ambito della progettazione definitiva:

• per il punto b) una dichiarazione connessa con l'acquisizione delle autorizzazioni amministrative ambientali eventuali richieste per l'attività finanziata, quali ad es. concessioni, VIA, VAS, AIA, AUA, ove pertinenti. Si tratta pertanto di dichiarare il rispetto della normativa ambientale applicabile.
• per il punto c) una relazione più dettagliata relativa alle modalità di recepimento della normativa ambientale italiana e comunitaria applicabile nell'ambito della progettazione. Ad esempio, nel caso di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, verranno illustrate le modalità di recepimento del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, no. 5046 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" e dei Codici di buona pratica agricola".

QUESITO N. 140

L'acquisto di un magazzino già esistente da non ristrutturare e/o riqualificare inserito nel processo produttivo aziendale non trova corrispondenza in nessuna scheda tecnica della Guida operativa DNSH. Si può considerare fra gli interventi automaticamente conformi al principio DNSH anche se l'importo incide economicamente oltre la metà delle spese totali del progetto in esame presentato dal singolo beneficiario?

R: In conformità alle indicazioni della scheda 2 (disponibile nell'Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)") nel caso di acquisto di un edificio, lo stesso dovrà essere almeno in Classe C salvo nei casi particolari in cui questo dovesse ricadere nelle definizioni di cui all'Appendice A - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica – APE del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

QUESITO N. 141

Gli investimenti quali impianti e/o attrezzature legati al processo produttivo che non trovano esatta corrispondenza alle schede tecniche della guida operativa, i quali però impattano sugli obiettivi ambientali, come vanno trattatati?
Se associati ad una nuova costruzione e ad un adeguamento di una costruzione esistente è corretto includerli rispettivamente nella valutazione della Scheda 1 e Scheda 2?
Se invece sono singoli investimenti possono essere associati alla Scheda 3, quando sono impianti/macchinari di tipo elettrico o elettronico?

R: In caso di nuova costruzione o ristrutturazioni è corretto prevedere l'applicazione delle Schede 1 o 2.
Nel caso di acquisto di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trova applicazione la Scheda 3.
Nel caso di acquisto di macchinario/attrezzatura, questa deve essere conforme alle normative europee previste per l'introduzione sul mercato e dovrà essere dotato della Marcatura CE e accompagnato dalla Dichiarazione di conformità alle direttive eventualmente applicabili, quali ad es.:

- la direttiva macchine 2006/42/CE,
- direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (PED),
- direttiva apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive 2014/34/UE (ATEX),
- direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad essere utilizzate all'aperto 2000/14/CE,
- direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC),
- la direttiva UE 2002/95/CE (nota anche come Direttiva RoHS),
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach)".

QUESITO N. 142

Per un investimento che vede l'applicazione della Scheda 1 Regime 2 in merito all'obiettivo "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" la Guida operativa riporta che si ritengono rispettati i vincoli mediante il rispetto dei criteri CAM 2.6.1 e 2.5, senza specificare che siano o meno obbligatori anche per i soggetti privati. La check list invece evidenzia l'obbligatorietà solo per gli Enti pubblici. Se si considera il preciso distinguo della Check list scheda 1 per il rispetto del DNSH per gli item 7 e 8 si considera sufficiente, per i soggetti privati, il non utilizzo di materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" e la redazione del Piano ambientale di cantierizzazione? Oppure è necessario il rispetto dei requisiti dei prodotti da costruzione (criterio 2.5) come riportati nel D.M. 23 giugno 2022 anche se soggetto privato?"

R: Si conferma che, nel caso di soggetti privati, non è necessario applicare le disposizioni di cui ai punti 2.6.1 e 2.5 dei Criteri Ambientali Minimi dell'edilizia ma sia sufficiente garantire che non

vengano utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel Regolamento REACH (fornendo le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate al fine di dimostrane la conformità) e redigere uno specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC).

QUESITO N. 143

Nella guida operativa DNSH di dicembre 2021 tra le varie categorie di applicabilità della scheda 9 di automezzi, le trattrici erano riportate in una categoria dedicata denominata T; nella guida operativa DNSH del maggio 2024 tale categoria dedicata T scompare e rimangono solo le altre categorie. In considerazione del fatto che nell'Allegato 2a per la presentazione della proposta definitiva a pagina 7 dello stesso allegato si parla di "automezzi" e non di trattrici, potrebbe essere tale tipo di macchinario (trattrici appunto) sia esclusa dall'applicabilità delle norme DNSH e quindi sia un intervento ammissibile, comunque, seppur alimentato con combustibile fossile?

R: La scheda 9 si applica ai veicoli delle categorie lì elencate. Della scheda 9 si può mutuare il principio che "Qualora l'intervento dovesse ricadere in una misura per la quale è stata prevista una lista di esclusione, con l'espressa esclusione di attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, la stessa prevale su tutte le altre condizioni o requisiti previsti dalla scheda; in questi casi solo i veicoli a emissioni zero sono ammissibili".

QUESITO N. 144

Relazione di sostenibilità ambientale: Cosa si intende esattamente per "certificata" in riferimento alla relazione di sostenibilità ambientale richiesta nell'ambito della progettazione definitiva? È necessario che questa venga certificata da un Organismo di Certificazione (ODC) terzo, oppure sono ammesse altre modalità di validazione?

R: Per quanto riguarda la relazione conforme alle indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, questa dovrà essere svolta da un esperto tecnico ambientale e dovrà mostrare puntualmente il processo di analisi di ciascun criterio e il relativo esito positivo. Non è richiesta una certificazione specifica ma il tecnico responsabile dello svolgimento dell'analisi dovrà essere in grado di dimostrare di possedere le competenze necessarie al fine di svolgere un'analisi puntuale che sarà soggetta a verifica.

QUESITO N. 145

Per i progetti già in corso di realizzazione, occorre produrre la documentazione ex-ante del DNSH in sede di proposta definitiva?

R: Si

A rettifica si fornisce la seguente risposta: Si rimanda al paragrafo 4.1**,** punto elenco n.5, pag.15, delle Istruzioni operative.

QUESITO N. 146

Con riferimento all'Allegato 10b (Relazione sulla proposta definitiva - pesca), e al Quesito n.11, considerato che l'Avviso Contratti di filiera Settore della Pesca e dell'Acquacoltura prevede solamente la tipologia del Contributo in conto capitale e non prevede l'intervento della Banca

Autorizzata quale Soggetto Istruttore, si deduce che tale allegato debba essere predisposto dal Soggetto Beneficiario e presentata dal Soggetto Proponente?

R: Come indicato nelle Istruzioni Operative, la Relazione (allegato 10b) può essere predisposta o dal soggetto terzo individuato, anche in riferimento a quelli di cui all'art.8 comma 2 del Decreto n.0673777 del 22/12/2021, o dal Soggetto Beneficiario, e presentata dal Soggetto Proponente.

QUESITO N. 147

Si chiede se è possibile che una Grande Impresa subentri a una PMI. Inoltre, se la percentuale di agevolazione – anche per le Grandi imprese – è fissata al 50% o è ridotta (come nel Contratto di Filiera PNC).

R: Si, nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 dell'Avviso Agroalimentare e dall'art.15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura. Le percentuali delle agevolazioni, nonché delle intensità di aiuto massimo concedibili, sono quelle definite dall'allegato A al Decreto PNRR.

QUESITO N. 148

I contributi pubblici relativi a progetti di investimento di aziende agricole (bandi PSR/PNRR) possono subire una decurtazione in presenza di finanziamenti bancari assistiti da garanzia MCC, in quanto generano una ESL? Esempio: il contributo in genere previsto del 40% può essere ridotto al 35%?

R: Sì, la garanzia pubblica MCC costituisce un aiuto di Stato per il quale va determinata l'ESL, che si sommerà a quella del contributo a fondo perduto e a quella del finanziamento agevolato. L'esempio fornito è corretto.

QUESITO N. 149

Alla fase di presentazione del progetto di massima il beneficiario in questione aveva previsto: 1) un investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato al fabbisogno di energia aziendale (Tabella 2A dell'allegato A all'avviso), 2) la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fotovoltaico finalizzato alla partecipazione alla creazione di una comunità energetica locale (Tabella 5A dell'allegato A all'avviso).
Poiché la comunità energetica locale non è stata costituita, il beneficiario intende comunque realizzare l'investimento finalizzato all'energia per la parte eccedente l'autoconsumo, confermando la spesa in tabella 5A e, quindi, prevedendo l'immissione in rete dell'energia da fonti rinnovabili prodotta. Tale modifica è possibile?

R: Si, è possibile, nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 dell'Avviso Agroalimentare e dall'art.15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N. 150

Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia per l'autoconsumo, una OP che prevede di ampliare le celle per la conservazione del prodotto, in previsione, consumerà più energia dell'attuale fabbisogno o, ad esempio, per alimentare mezzi elettrici in precedenza alimentati con carburanti di origine fossile. È possibile dimensionare l'impianto fotovoltaico in funzione del fabbisogno di energia post-intervento, ossia a valle della realizzazione delle celle e dei mezzi elettrici?

R: Si rinvia alle FAQ V bando PNC n. 309, 13, 51 e 241.

QUESITO N. 151

Le Università richiedono un vincolo formale e integrale del contributo concesso che garantisca il pagamento dei contratti del personale che viene contrattualizzato appositamente per realizzare le azioni progettuali. Ciò significa che parte dell'anticipo viene "congelato" per far fronte al pagamento integrale di questo tipo di stipendi anche nelle annualità successive. È possibile utilizzare il provvedimento che vincola queste somme nella successiva rendicontazione per ottenerne il rimborso visto che si tratta di spese ammissibili?

R: No, le spese devono essere sostenute per poter essere rendicontate nei SAL.

QUESITO N. 152

Nelle FAQ, è riportato quanto segue: Quesito n.8: Il contributo del PNRR è cumulabile con 4.0 - 5.0 e Sabatini? R: Come previsto all'art. 7 delle Istruzioni Operative "Il programma può essere finanziato con ulteriori risorse pubbliche a carattere nazionale, sempre nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato; non è ammesso il finanziamento a valere su ulteriori fondi europei. La cumulabilità verrà valutata caso per caso in sede di istruttoria fermo restando il divieto di doppio finanziamento. Tuttavia, nell'ambito delle ISTRUZIONI OPERATIVE, è riportato quanto segue: Non cumulabilità: la spesa non deve essere stata già oggetto di altro finanziamento, ciò al fine di evitare il cumulo di finanziamento, ovvero il "doppio finanziamento". A tal fine deve essere verificato che la documentazione di spesa riporti almeno i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Piano di riferimento (PNRR) e i riferimenti dell'Investimento (M2C1 I 3.4) fondi NGEU, eventuale CIG.
Tali indicazioni parrebbero contrastati. Onde evitare fraintendimenti, sono pertanto a domandare indicazioni circa la cumulabilità tra i benefici di cui al Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) e la Sabatini.

R: Si conferma che il programma può essere finanziato con ulteriori risorse pubbliche a carattere nazionale, sempre nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato. La cumulabilità verrà valutata caso per caso in sede di istruttoria fermo restando il divieto di doppio finanziamento.

QUESITO N. 153

Un "Impianto Agrivoltaico realizzato con struttura polivalente brevettata composto da impianto arboreo di kiwi, rete per la protezione delle piante dagli agenti atmosferici e sistema integrato di pannelli fotovoltaici "in quale tabella va inserito?
1) Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.
Oppure
2) Tabella 5A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. - Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

R: Le spese relative alla realizzazione dell'impianto arboreo di kiwi e relativa rete antigrandine (se costo separabile dall'impianto agrisolare) sono attinenti alla produzione primaria e pertanto saranno allocate in tabella 1A; tutte le spese connesse all'impianto agrivoltaico saranno riportate in tabella 5A.

QUESITO N. 154

Si pone il seguente quesito in qualità di soggetto beneficiario ad un contratto di filiera risultato in posizione di graduatoria finanziabile con la nuova misura Fondo Rotativo Contratti di Filiera M2C1I3.4., come Università, che partecipa al contratto con la proposta di un progetto di ricerca. Essendo ente pubblico di ricerca, quali allegati occorre compilare oltre agli allegati 4, 6, 8?

R: Occorre la compilazione di tutti gli allegati, ad esclusione dell'allegato 9 (si rimanda anche alla FAQ n.23).

QUESITO N. 155

Si prega di confermare che il mantenimento entro il Programma di Filiera di investimenti già approvati in sede di Domanda di Contratto di Filiera non comporti variazioni dei punteggi a suo tempo attribuiti dalla Commissione di valutazione in sede di esame della Domanda ove tali investimenti non ricevessero agevolazioni a valere sul PNRR, bensì fossero realizzati a totale carico delle imprese. Si prega di confermare altresì che, per conseguenza, tali investimenti restino considerati ai fini degli importi minimi di spesa richiesti per Tabella.

R: Si rappresenta che sono oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio soltanto i progetti ed i relativi interventi inseriti nella domanda di accesso alle agevolazioni della misura, con riferimento agli ambiti di valutazione pertinenti.

QUESITO N. 156

A pag. 23 delle Istruzioni Operative si riporta "il Soggetto Proponente è tenuto ad associare il 100% della spesa del progetto ad uno dei TAG indicati". Si chiede se le spese generali afferenti alle tabelle 1A e 2A del Bando Agricoltura sono eleggibili e se, alla luce di quanto riportato a pag. 23 delle Istruzioni Operative, anche queste devono essere associate ad un TAG.

R: Tutte le spese devono necessariamente essere associate a un TAG. Ogni spesa dovrà essere classificata sulla base di un progetto/sottoprogetto al quale verrà associato un unico TAG. Di conseguenza, anche le spese generali devono essere attribuite a un progetto o sottoprogetto specifico, dotato di un TAG. È fondamentale che il TAG selezionato sia coerente con la tipologia di attività incluse nel progetto o sottoprogetto, e la scelta di tale TAG deve essere adeguatamente giustificata nella descrizione del progetto o sottoprogetto.

Ad esempio, un sottoprogetto volto al sostegno di processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse potrà selezionare il tag 047 e le spese generali ad esso associate potranno ricadere anch'esse nella categoria 047. Il beneficiario dovrà comunque essere in grado di fornire tutti gli elementi utili a stabilire che tale progetto/sottoprogetto supporti effettivamente processi di produzione rispettosi dell'ambiente.
Si ricorda infine che non è possibile associare la stessa spesa a più sottoprogetti o a più TAG.

QUESITO N. 157

In riferimento all' Allegato 2a si chiede: a pag. 7 al primo e secondo punto dell'elenco puntato si fa riferimento alle Pmi e/o alle imprese, mentre nel terzo punto si fa riferimento ai "soggetti proponenti

dovranno:…". Si chiede pertanto di esplicitare se il limite di 10 milioni di euro è da riferirsi al singolo progetto del Soggetto Beneficiario o all' intero Programma di Filiera e di esplicitare se con "i soggetti proponenti" ci si riferisce ai Soggetti Beneficiari e non al Proponente-Capofiliera.

R: Si conferma che il limite di 10 milioni di euro si riferisce al Progetto, e non al Programma di Filiera. Analogamente, gli adempimenti indicati (lett. a-f pag. 7 e lett. a-f pag. 8 dell'Allegato 2a) sono associati a ciascun Soggetto Beneficiario.

QUESITO N. 158

In riferimento all'allegato 2a si chiede: a pag. 7 al terzo punto dell'elenco puntato alla lettera a) si riporta che il Soggetto Beneficiario dovrà identificare nell'ambito della progettazione definitiva le attività escluse. Si chiede quale documento il Soggetto Beneficiario dovrà produrre, essendo previsto già un dettaglio nell' Allegato 10- Relazione sulla proposta definitiva tra quanto esposto, ammesso e stralciato con annesso il commento tecnico di dettaglio.

R: Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024, ciascun Beneficiario individua le attività escluse dal Progetto, che non devono essere esposte nel Progetto, né documentate.

QUESITO N. 159

Per quanto concerne gli investimenti che non afferiscono a nessuna scheda della Guida operativa del DNSH (impianti di lavorazione, attrezzature non dotate di motore...) è necessario che venga fornita della documentazione? Se si cosa bisogna produrre?

R: Nel caso in cui una spesa dovesse essere priva di vincoli DNSH specifici indicati all'interno delle schede, è possibile considerare che la stessa non arrechi un danno significativo all'ambiente e che quindi non vi siano ulteriori prove documentali da fornire in relazione alla Guida Operativa per l'applicazione del principio DNSH. Resta tuttavia valida la richiesta di rispettare i requisiti di legge ambientale, comunitaria e nazionale, così come indicato nel Decreto n. 0569071 del 28/10/2024 Allegato II punto 3 lettera c) a pag. 19. Il proponente dovrà quindi esplicitare all'interno della relazione le modalità di recepimento della normativa ambientale italiana e comunitaria applicabile nell'ambito della progettazione. Il beneficiario potrà essere chiamato in fase di controllo a fornire le relative prove di conformità specifiche.

Nel caso specifico di acquisto di macchinario/attrezzatura, questa deve essere conforme alle normative europee previste per l'immissione sul mercato e dovrà essere dotato della Marcatura CE e accompagnato dalla Dichiarazione di conformità alle direttive eventualmente applicabili, quali ad es.:

- la direttiva macchine 2006/42/CE,
- direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (PED),
- direttiva apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive 2014/34/UE (ATEX),
- direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad essere utilizzate all'aperto 2000/14/CE,
- direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC),
- la direttiva UE 2002/95/CE (nota anche come Direttiva RoHS),
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach)".

QUESITO N. 160

Le aziende possono essere beneficiarie dirette dell'attività di promozione? È possibile prevedere la realizzazione di attività di diffusione come workshop e seminari? In tal caso, è corretto imputare un tagging 0?

R: Tutte le spese devono necessariamente essere associate a un TAG. Ogni spesa dovrà essere classificata sulla base di un progetto/sottoprogetto al quale verrà associato un unico TAG. È fondamentale che il TAG selezionato sia coerente con la tipologia di attività incluse nel progetto o sottoprogetto, e la scelta di tale TAG deve essere adeguatamente giustificata nella descrizione del progetto o sottoprogetto. Pertanto, qualora le attività promozionali non fossero riconducibili a nessuno dei tagging proposti, le stesse verranno considerate non ammissibili.

QUESITO N. 161

Si prega di confermare che, nel caso di impianti per l'irrigazione delle colture (i.e. rotoloni), l'attrezzatura di irrigazione sia ammissibile a valere sul PNRR e vada, eventualmente, scorporato dalla spesa agevolabile a valere sul PNRR il solo costo del motore di tali impianti, anche in questo caso disponibile sul mercato esclusivamente a combustione.

R: L'attrezzatura di irrigazione risulta ammissibile a valere sul PNRR se questa è riconducibile a un progetto/sottoprogetto riconducibile a uno dei TAG proposti. Resta valida la richiesta di rispettare i requisiti di legge ambientale, comunitaria e nazionale, così come indicato nel Decreto n. 0569071 del 28/10/2024 Allegato II punto 3 lettera c) a pag. 19. Il proponente dovrà quindi esplicitare all'interno della relazione le modalità di recepimento della normativa ambientale italiana e comunitaria applicabile nell'ambito della progettazione. Il beneficiario potrà essere chiamato in fase di controllo a fornire le relative prove di conformità specifiche.

QUESITO N. 162

il Decreto del 28/10/2024, a pagina 20, che cita la necessità di relazioni:
• in caso di progetti di investimento con spese esposte uguali o superiori a 10 milioni di euro (Regime 1), i soggetti proponenti dovranno:
omissis
a. fornire nell'ambito della progettazione definitiva una relazione di sostenibilità ambientale certificata con esito positivo, seguendo le indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU4.
È necessario capire chi certifica la relazione e come se ne verifica l'esito positivo. Esiste un modello della relazione e delle istruzioni di compilazione?

R: Per quanto riguarda la relazione conforme alle indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, questa dovrà essere svolta da un esperto tecnico ambientale e dovrà mostrare puntualmente il processo di analisi di ciascun criterio e il relativo esito positivo. Non è richiesta una certificazione specifica ma il tecnico responsabile dello svolgimento dell'analisi dovrà essere in grado di dimostrare di possedere le competenze necessarie al fine di svolgere un'analisi puntuale che sarà soggetta a verifica. Non esistono dei modelli specifici ma tutte le indicazioni per svolgere la relazione sono disponibili al link seguente: *Commission Notice – Technical guidance on sustainability proofing for the InvestEU Fund - Publications Office of the EU.*

QUESITO N. 163

In merito alla decorrenza delle spese ammissibili, fermo restando che nelle Istruzioni Operative al par. 5.2.2 "Indicazioni Specifiche" viene sancito che "le spese preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto sono ammissibili alla data di pubblicazione del Decreto Contratti di Filiera nel settore agroalimentare e Decreto Contratti di filiera nel settore della pesca e dell'acquacoltura" e che, al punto successivo, viene riportato che "le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di accesso ai Contratti di Filiera", si chiede se per le spese rientranti in questa seconda casistica è previsto una istruttoria tesa a verificare la coerenza con il bando PNRR attuale (tagging e coerenza con DNSH) o se tali spese siano elegibili, a prescindere, conformemente ai precedenti avvisi (Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 e ss.mm.ii. e Avviso n. 300946 del 6 luglio 2022 e ss.mm.ii.).

R: Si specifica che tutte le spese di Progetto, e pertanto anche quelle che saranno riportate nell'Allegato 11a - Dichiarazioni di coerenza delle spese già sostenute e nell'Allegato 11b - Dichiarazioni di coerenza delle spese preliminari, dovranno rispettare i criteri di ammissibilità applicabili alla Misura M2C1- I3.4.

QUESITO N. 164

Nelle Istruzioni Operative relative alla Misura 2 Componente 1 – Investimento 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del PNRR, nella sua versione aggiornata a dicembre 2024, è sottolineato che:" Qualora le spese dovessero essere riconducibili a ulteriori schede tecniche della Guida Operativa, il Beneficiario dovrà far riferimento ai requisiti riportati all'interno della stessa Guida", nella Mappatura di correlazione fra Investimenti e Schede Tecniche riportata nella Guida operativa le schede di valutazione DNSH indicate per la misura sono la SCHEDA 2, SCHEDA 9, SCHEDA 12 e la SCHEDA 26.

Nel caso dovessi valutare la proposta progettuale che prevede la realizzazione di un uliveto con annesso impianto di irrigazione, oltre la scheda 20 devo consultare anche la scheda 31 relativa agli impianti di irrigazione?

Nel caso di un frantoio con impianto di raccolta dei reflui e impianto fotovoltaico sul tetto (dimensionato per coprire le spese di consumo di energia elettrica) oltre alla verifica sulla struttura scheda 2 va compilata anche la scheda 24 e scheda 12?

In altre parole, si considera esclusivamente la scheda relativa all'investimento principale oppure vanno compilate anche tutte le schede relative alle varie voci di progetto accessorie a quello principale?

R: Ogni spesa deve essere associata alla scheda tecnica di riferimento più opportuna. L'associazione alle schede non viene fatta a livello di progetto o di investimento principale ma può essere selezionata qualsiasi scheda si ritenga più opportuna in relazione alla specifica spesa. Le schede già associate alla misura nella mappatura di correlazione della Guida Operativa sono meramente indicative. Pertanto, il beneficiario può selezionare qualsiasi scheda ritenga più opportuna.

QUESITO N. 165

Si pone il seguente quesito in qualità di soggetto beneficiario ad un contratto di filiera risultato in posizione di graduatoria finanziabile con la nuova misura Fondo Rotativo Contratti di Filiera M2C1I3.4., come Università, che partecipa al contratto con la proposta di un progetto di ricerca. Per

quanto riguarda il principio DNSH, è sufficiente la autocertificazione mediante scheda 26? O è necessario anche per noi la dichiarazione di un tecnico specializzato?

R: Tutti i soggetti beneficiari sono tenuti a completare, attraverso la piattaforma dedicata, l'allegato 4a o 4b, il quale include l'obbligo di selezionare una scheda pertinente all'attività economica associata alla spesa sostenuta. Nel caso di un'attività di ricerca, sarà necessario indicare la scheda 26 e raccogliere le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare, in sede di verifiche e controlli, il rispetto dei vincoli previsti in essa.

QUESITO N. 166

Come riportato nelle istruzioni operative del 6 dicembre del 2024, ai sensi del decreto MASAF (Prot. Interno N. 0569071) del 28/10/2024, Il Soggetto proponente è tenuto ad associare il 100% della spesa del progetto ad uno dei tag indicati in materia di cambiamenti climatici e digitale, così come illustrato nell'allegato 2 (matrice di autovalutazione) – sezione 2 (tagging/guida all'allocazione delle spese). A tal riguardo, come previsto nell'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 e conseguentemente nell'allegato 6 (Spese ammissibili) paragrafo 2 "Condizioni di ammissibilità delle spese per gli interventi di cui alle Tabelle 1 A, 2 A, 5 A dell'Allegato A al Decreto" punti 2.1 a (acquisto suolo aziendale) e 2.1 g (spese generali), si richiede l'ammissibilità delle suddette spese, specificando tag e scheda di appartenenza.

R: Le spese relative all'acquisto di suolo aziendale e le spese generali possono essere ammesse a finanziamento, a condizione che rispettino il principio DNSH e siano riconducibili a un tag specifico. È essenziale che tutte le spese siano classificate in base a un progetto o sottoprogetto, ciascuno associato a un unico tag. Pertanto, anche le spese generali devono essere attribuite a un progetto o sottoprogetto specifico, dotato di un tag identificativo.
È fondamentale che il tag selezionato sia coerente con la tipologia di attività prevista nel progetto o sottoprogetto, e la scelta di tale tag deve essere adeguatamente giustificata nella descrizione del progetto stesso. Ad esempio, un sottoprogetto finalizzato a promuovere processi di produzione sostenibili e l'efficienza delle risorse potrà utilizzare il tag 047, e le spese generali associate potranno anch'esse rientrare nella categoria 047. Il beneficiario dovrà essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il progetto o sottoprogetto supporta effettivamente processi di produzione rispettosi dell'ambiente.
Infine, si ricorda che non è consentito associare la stessa spesa a più sottoprogetti o a più tag.

QUESITO N. 167

Nel caso di acquisto di: 1) macchinari/impianti/attrezzature (si veda etichettatrice, calibratrice, ecc.), rientranti nella TAB 2 A, voce 2 come da allegato 6 (spese ammissibili) e 2) macchine operatrici, dispositivi e macchine di supporto, in ogni caso, non dotate di motori endotermici alimentati a combustibili fossili, ed esempio vendemmiatrice, potatrice, raccoglitrice "trainate" rientranti nella TAB 1 A, voce 2 provvisti di una componente digitale (sia punto 1 che 2), ricollegati ai campi di attività (TAG) 0,10 – 0,10bis, quale scheda è corretto applicare? se non è riconducibile in nessuna delle schede DNSH, come assicuro il rispetto del principio del DNSH, ai fini dell'ammissibilità della spesa?

R: Nel caso di acquisto dei macchinari, degli impianti o delle attrezzature elencati, non si applica alcuna scheda tecnica DNSH specifica. Ai fini dell'ammissibilità di tali investimenti sarà necessario che il macchinario/attrezzatura sia conforme alle normative europee previste per l'introduzione sul

mercato; pertanto, dovrà essere dotato della Marcatura CE e accompagnato dalla Dichiarazione di conformità alle direttive eventualmente applicabili, quali ad esempio:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE: stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute per la progettazione e la costruzione delle macchine;
- Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE (PED): regola le attrezzature a pressione per garantire che siano sicure e conformi agli standard europei;
- Direttiva Apparecchiature per Atmosfere Potenzialmente Esplosive 2014/34/UE (ATEX): stabilisce i requisiti per le apparecchiature utilizzate in ambienti con atmosfere esplosive;
- Direttiva Emissione Acustica Ambientale di Macchine Destinate ad Essere Utilizzate all'Aperto 2000/14/CE: regola le emissioni acustiche delle macchine utilizzate all'aperto per ridurre l'inquinamento acustico;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE (EMC): stabilisce i requisiti per garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non causino interferenze elettromagnetiche;
- Direttiva UE 2002/95/CE (RoHS): limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH): regola la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Infatti, resta valida la richiesta di rispettare i requisiti di legge ambientale, comunitaria e nazionale, così come indicato nel Decreto n. 0569071 del 28/10/2024 Allegato II punto 3 lettera c) a pag. 19. Il proponente dovrà quindi esplicitare all'interno della relazione le modalità di recepimento della normativa ambientale italiana e comunitaria applicabile nell'ambito della progettazione. Il beneficiario potrà essere chiamato, in fase di controllo, a fornire le relative prove di conformità specifiche.

QUESITO N. 168

Qualora il bene da candidare possieda caratteristiche riconducibili ad un campo di attività (TAG), riportate nelle istruzioni operative del 6 dicembre del 2024, ai sensi del decreto MASAF (Prot. Interno N. 0569071) del 28/10/2024, ma non è riconducibile in nessuna delle schede del DNSH, come si assicura il rispetto del principio del DNSH ai fini dell'ammissibilità della spesa?

R: Come indicato al paragrafo 4.1 pag. 16 delle Istruzioni Operative ISMEA – Misura 2 Componente 1 – Investimento 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del PNRR"- le spese che non rientrano tra le attività escluse e non sono riconducibili ad alcuna scheda tecnica della Guida Operativa, dovranno essere indicate all'interno della descrizione del progetto (cfr. Allegato 4a e 4b Scheda progetto) e verranno considerate automaticamente conformi al principio DNSH, in quanto hanno un potenziale irrilevante o nullo nell'arrecare un danno significativo all'ambiente. Tuttavia, resta valida la richiesta di rispettare i requisiti di legge ambientale, comunitaria e nazionale, così come indicato nel Decreto n. 0569071 del 28/10/2024 Allegato II punto 3 lettera c) a pag. 19. Il proponente dovrà quindi esplicitare all'interno della relazione le modalità di recepimento della normativa ambientale italiana e comunitaria applicabile

nell'ambito della progettazione. Il beneficiario potrà essere chiamato, in fase di controllo, a fornire le relative prove di conformità specifiche.

QUESITO N. 169

Rispetto all'applicazione delle disposizioni DNSH, si chiede a quale Scheda è necessario far riferimento nel caso di acquisto di nuovi impianti industriali per la trasformazione (ad esempio settore vino e olio). Non essendoci schede specifiche per settore e verificato che gli impianti non rientrino tra le spese escluse, è corretto indicare che l'acquisto degli impianti non ha impatti DNSH, come indicato al paragrafo 4.1, pag. 16 delle istruzioni operative?

R: I nuovi impianti industriali per la trasformazione, che rispettano la lista di esclusione (e che dunque non rientrano tra le attività escluse) e non sono riconducibili ad alcuna scheda tecnica della Guida Operativa, non devono rispettare dei vincoli precisi ai sensi del principio DNSH.

Tuttavia, dovranno comunque essere conformi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria applicabile. Ai fini dell'ammissibilità di tali investimenti sarà necessario che l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura sia conforme alle normative europee previste per l'introduzione sul mercato. Di conseguenza, dovrà essere dotato della Marcatura CE e accompagnato dalla Dichiarazione di conformità alle direttive eventualmente applicabili, quali ad esempio:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE: stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute per la progettazione e la costruzione delle macchine;
- Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE (PED): regola le attrezzature a pressione per garantire che siano sicure e conformi agli standard europei;
- Direttiva Apparecchiature per Atmosfere Potenzialmente Esplosive 2014/34/UE (ATEX): stabilisce i requisiti per le apparecchiature utilizzate in ambienti con atmosfere esplosive;
- Direttiva Emissione Acustica Ambientale di Macchine Destinate ad Essere Utilizzate all'Aperto 2000/14/CE: regola le emissioni acustiche delle macchine utilizzate all'aperto per ridurre l'inquinamento acustico;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE (EMC): stabilisce i requisiti per garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non causino interferenze elettromagnetiche;
- Direttiva UE 2002/95/CE (RoHS): limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH): regola la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Così come indicato nel Decreto n. 0569071 del 28/10/2024 Allegato II punto 3 lettera c) a pag. 19 il proponente è tenuto a presentare una relazione di conformità all'interno della quale deve esplicitare le modalità di recepimento della normativa ambientale italiana e comunitaria applicabile nell'ambito della progettazione. Il beneficiario potrà essere chiamato, in fase di controllo, a fornire le relative prove di conformità specifiche.

QUESITO N. 170

Il progetto intende aumentare la capacità invasiva dei due laghetti rispetto alle quote attuali, riprofilando le pareti e incrementandone la capacità di raccolta acqua. Esistono dubbi circa quale scheda DNSH sia applicabile. Non è applicabile la scheda 1 e 2 (edifici), mentre la scheda 31

(irrigazione) non riguarda i bacini aziendali. Per la cantierizzazione delle opere di drenaggio e ampliamento dei laghetti sembrerebbe non applicabile la complessa Scheda 5 (grandi opere e cantieri mobili).
Ciò premesso, si chiede:
Quale scheda DNSH è applicabile alla realizzazione/ampliamento dei laghetti?
Quale scheda è applicabile in merito al cantiere per la realizzazione delle opere in oggetto?

R: Il progetto in oggetto prevede la realizzazione e l'ampliamento di due laghetti rispetto alle attuali quote. È importante notare che non è specificamente trattato in alcuna scheda tecnica della Guida Operativa. Tuttavia, è essenziale garantire la conformità alle normative ambientali nazionali e comunitarie vigenti. Ciò implica la realizzazione di strutture che rispettino i parametri stabiliti per il contenimento del consumo e la permanenza delle strutture realizzate.
Inoltre, sebbene la Scheda 5 (riguardante grandi opere e cantieri mobili) non si applichi direttamente alla cantierizzazione delle opere di drenaggio e ampliamento di questi laghetti, si suggerisce di adottare le migliori pratiche ivi indicate. Questo approccio contribuirà a ridurre al minimo gli impatti ambientali associati alle attività di cantierizzazione.